

(N. 2450)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampati nn. 2647-2737)

d'iniziativa dei deputati BUZZI, BADALONI Maria, TITOMANLIO Vittoria, CAPPUGI, RESTA, FERRERI, GOTELLI Angela, FRANCESCHINI Francesco, SAVIO Emanuela, PITZALIS, ROMANATO, SORGI, DAL CANTON Maria Pia, PERDONÀ, VISCHIA, BUFFONE e ANTONIOZZI; D'AMBROSIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 FEBBRAIO 1958

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria

di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto ministeriale 8 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 20 ottobre 1955).

Art. 2.

La disposizione di cui al comma ultimo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, non si applica nei confronti di quei partecipanti al concorso per esami e titoli ai 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato B-4), autorizzati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e banditi con decreto ministeriale 26 luglio

1948, i quali, pur avendo sostenuto con esito favorevole le regolari prove d'esame scritte e orali, siano stati successivamente esclusi dalla graduatoria in virtù della disposizione stessa.

Art. 3.

I benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche ai candidati dei concorsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato B-4), nonchè ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'articolo 1

della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I candidati dei concorsi A-2 e B-4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse.

Art. 4.

I beneficiari della presente legge saranno nominati dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso direttivo denominato B-4 con punteggio non inferiore a 140/200 di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705.